



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge prevede la proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone RAI e la sospensione del pagamento delle utenze a seguito del sisma che ha interessato alcuni comuni dell'Italia centrale a decorrere dal 24 agosto 2016.

L'articolo 1 stabilisce quanto segue.

Comma 1: modifica l'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dai suddetti eventi sismici. Nel dettaglio:

- si dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole decorra dal 1° gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo (invece delle ventiquattro attualmente previste);

- si prevede il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione a decorrere dal 31 gennaio 2019, in luogo del maggio 2018, con rateiz-

zazione in sessanta rate (invece delle ventiquattro attualmente previste).

Comma 2: sono prorogati al 1° gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS).

Commi da 3 a 5: si stabilisce la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione - senza applicazione di sanzioni e interessi - dal 1° gennaio 2021. Si stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano disciplinate le modalità di rimborso degli importi versati a titolo di canone RAI.

Comma 6: si prevede che la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differita al 1° gennaio 2019.

Comma 7: prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 8: reca la norma di copertura.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame prevede la proroga di una serie di imminenti scadenze. In particolare:

Comma 1 lettera a): all'articolo 1, comma 1, lettera a) si modifica l'art. 48, comma 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dai suddetti eventi. In particolare, viene previsto che i soggetti diversi da quelli indicati dall'art.11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo), debbano versare le somme oggetto di sospensione senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il **16 gennaio 2019** ovvero, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con decorrenza alla medesima data del 16 gennaio 2019.

Di seguito le valutazioni finanziarie nell'ipotesi di modificare la sola rateizzazione della ripresa dei versamenti in 60 rate dal 1° gennaio 2019.

In milioni di euro

Comma 1 - lettere a) e b) - rateizzazione in 60 rate	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
leg.ne vigente	34,42	59	24,58				118
di cui							
tributi erariali	30,92	53	22,08				106
tributi locali	3,5	6	2,5				12
leg.ne proposta (rateizz.60 rate)	0	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	118
di cui							
tributi erariali	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	106
tributi locali	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12
Differenza (copertura finanziaria)	-34,42	-35,4	-0,98	23,6	23,6	23,6	0
di cui							
tributi erariali	-30,92	-31,8	-0,88	21,2	21,2	21,2	0
tributi locali	-3,5	-3,6	-0,1	2,4	2,4	2,4	0

Comma 1, lettera a), n.3): al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 189 del 2016 viene aggiunta la previsione secondo cui l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate



comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni. Si dispone inoltre, che, in caso di ravvedimento del contribuente, non viene eseguita l'iscrizione a ruolo.

Comma 1, lettera b): prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati, per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016, avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2019 con rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di maggio 2018 e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo come previsto a normativa vigente).

Sulla base dei dati relativi all'importo dei contributi forniti dalla DC Entrate e recupero crediti dell'INPS risultano effettivamente sospesi 118,283 mln di euro, e supponendo che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione in 60 rate mensili, si sono stimati i seguenti oneri:

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+39,4	+35,5	-3,9	-23,7	-23,7	-23,7	0	0	0	0	0

Comma 2. La proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 comporta oneri sull'anno 2018 stimati in circa 10 milioni di Euro.

Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni ordinarie (circa il 60%), il minor gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 6 milioni di Euro per l'anno 2018, con un corrispondente slittamento al 2019.

<i>Importi in milioni di Euro</i>	Anno 2018	Anno 2019
Incassi complessivamente attesi	-10	+10
<i>Di cui gettito erariale</i>	-6	+6
<i>Di cui gettito enti previdenziali INPS/INAIL</i>	-2	+2
<i>Di cui gettito altri enti</i>	-2	+2

Commi 3-5.

Con riferimento agli effetti finanziari connessi alla sospensione del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo (comma 3 del provvedimento allegato), sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate nella mattinata odierna, risulta che il numero potenziale (dati anno 2015) degli abbonati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 è di circa 80.000 unità. Considerato che il canone TV (uso privato) è pari a 90 euro, si



determina una stima dell'ammontare potenzialmente sospeso di **7,2 milioni di euro su base annua**.

Di seguito il profilo degli effetti finanziari che tiene conto della circostanza che la normativa in esame prevede per l'anno 2018 il rimborso delle somme già pagate dal 1° gennaio 2018 alla data di entrata in vigore della disposizione e la successiva restituzione in 24 rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sospensione canone RAI comuni sisma 2016 (in milioni di euro)					
Comma 3	2018	2019	2020	2021	2022
Sospensione pagamento canone RAI	-4,2	-7,2	-7,2		
Oneri rimborso somme già pagate	-3				
Ripresa versamenti				10,8	10,8
Totale	-7,2	-7,2	-7,2	10,8	10,8

Il comma 6 modifica l'art.2-bis, comma 24 del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 intervenendo sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 1 gennaio 2019 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che come previsto dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016 le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.

Il comma 7 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 8 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5 e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, come segue:



- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;
- d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, per euro 3,9 milioni per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b) e commi 2, 3, 4, 5.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

29 MAG. 2018



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018.

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la continuità di misure agevolative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel contesto di interventi funzionali a superare la fase emergenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) al comma 13, terzo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».

3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera *c)*, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data del 1° gennaio 2019».

7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 27,2 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI - PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

€ 1,00